



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO  
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

## COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE (LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)

### Parere n. 1/0516

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riunitasi a seguito di regolare convocazione presso la sede della Provincia in C.trà Gazzolle n. 1 il giorno 19/05/2016;

premesso che l'art. 11 della L.R. 16/04/1985 n.33 individua nella Commissione Tecnica Provinciale dell'Ambiente l'organo consultivo tecnico-amministrativo della Provincia per le questioni riguardanti la tutela dell'ambiente;

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", modificato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*";

visto il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)", approvato con delibera del Consiglio Regionale dell'11 novembre 2004, entrato in vigore il 2 dicembre 2004 a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2872 del 28/12/2012 recante "Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Adozione del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale, del Rapporto Ambientale – sintesi non tecnica. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 155/2010" e relativi allegati;

preso atto degli esiti dei Tavoli Tecnici Zonali, dell'attività svolta dalla Provincia e delle azioni intraprese dai Sindaci nell'ultima stagione invernale per limitare i valori degli inquinanti in atmosfera ed in particolare delle polveri sottili;

dato atto che:

1. la Provincia, in forza della delega della Regione Veneto di cui alla Legge Regionale n. 33/1985 e s.m.i., provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia di emissioni gassose di cui agli articoli 269 e 281 della Parte Quinta al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
2. il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione prevede, tra l'altro, l'imposizione di limiti specifici ai punti di emissione convogliati (camini);
3. il Presidente della Provincia ha chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di ridurre i limiti per le polveri emesse dagli stabilimenti produttivi;

considerato che l'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 definisce i limiti per le polveri di particolari processi produttivi ed in generale fissa un limite di 50 mg/Nm<sup>3</sup>;

rilevato che in via generale e sulla base di precedenti pareri della Commissione è stabilito nelle autorizzazioni provinciali un valore di 20 mg/Nm<sup>3</sup>;

ritenuto, alla luce dell'evoluzione tecnologica (in particolare diffusione dell'utilizzo di filtri a maniche), che possa stabilirsi un limite di 15 mg/Nm<sup>3</sup>,

rilevato che qualora la Regione Veneto emani proprie linee guida in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti il presente parere decadrà automaticamente per le parti non compatibili;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla fissazione di un limite pari a 15 mg/Nm<sup>3</sup> per i nuovi impianti all'interno di stabilimenti oggetto di autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera, a partire dai provvedimenti rilasciati dal 1/6/2016.

Qualora l'azienda rilevi l'impossibilità tecnico-economica del rispetto dei limiti proposti, l'esame del progetto dovrà essere posto all'attenzione della presente Commissione per l'esame di competenza.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE  
*f.to Dott.ssa Cristina Del Sal*

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
*f.to Ing. Filippo Squarcina*